



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 17/12/2025



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

INDICE

ART. 1	PREMESSE E FINALITÀ.....
ART. 2	DEFINIZIONI.....
ART. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE.....
ART. 4	PERSONALE COINVOLTO NELLA PROCEDURA INTERNA DI COMUNICAZIONE E RELATIVI COMPITI.....
ART. 5	RILEVAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.....
ART. 6	INDICATORI DI ANOMALIA.....
ART. 7	PROCEDURA INTERNA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....
ART. 8	MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....
ART. 9	RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE.....
ART. 10	DISPOSIZIONI FINALI.....

Articolo 1

Premesse e finalità'

1. La normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nasce dalla consapevolezza, acquisita negli anni, dell'inadeguatezza dei soli presidi repressivi a fronteggiare tali fenomeni criminali e dalla conseguente necessità di affiancare l'azione di contrasto con strumenti di carattere preventivo. Tra gli operatori chiamati ad applicare tali strumenti di carattere preventivo, il legislatore include anche le Pubbliche Amministrazioni tenute ad adempiere ad obblighi conoscitivi e segnaletici a favore di autorità specializzate (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF - cfr. successivo art. 2 lettera f).
2. L'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", richiede infatti alle Pubbliche Amministrazioni:
 - a) di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette (come definite dal successivo art. 2 lettera d)) di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
 - b) di adottare nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.
3. La normativa sopra richiamata non richiede pertanto agli uffici pubblici di svolgere attività "investigativa" alla ricerca di operazioni sospette al di fuori delle attività proprie di ciascun ufficio, ma richiede ai medesimi uffici di saper leggere in modo integrato e con un approccio critico le informazioni di cui essi dispongono in ragione delle proprie funzioni istituzionali e di comunicare i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette alla UIF al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti mirati a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio.
4. Con provvedimento del 23.04.2018 l'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni "*istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette*", evidenziando, tra l'altro, la necessità che tali comunicazioni siano trasmesse alla medesima UIF **tempestivamente**, in modo da consentire di svolgere gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.
5. Alla luce di quanto premesso, la Provincia di Pesaro e Urbino adotta il presente Regolamento allo scopo di definire le procedure interne volte ad assicurare il riconoscimento, da parte degli uffici provinciali di operazioni sospette e a garantire la tempestività della relativa comunicazione alla UIF nonché la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione medesima.

6. Le indicazioni di articoli normativi senza riferimento specifico ad una fonte normativa si intendono riferite a disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **“Riciclaggio”** (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 231/2007):

- a.1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- a.2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- a.3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- a.4) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

b) **“Finanziamento del terrorismo”**: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 231/2007).

c) **“Operazione”**: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento e nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale (cfr. art. 1 D.Lgs. n. 231/2007).

d) **“Operazione sospetta”**: operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, a sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi,

indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa (cfr. art. 35 D.Lgs. n. 231/2007).

- e) **“Soggetto cui è riferita l’operazione”**: il soggetto (persona fisica o giuridica) che nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al successivo articolo 3, entra in relazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
- f) **“UIF”**: l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le segnalazioni in merito alle operazioni sospette, di analizzarle sotto il profilo finanziario e di comunicarne gli esiti agli organi competenti per i successivi approfondimenti investigativi (cfr. artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 231/2007).
- g) **“Gestore”**: soggetto competente a ricevere all’interno dell’Ente le comunicazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, a valutare tali comunicazioni e a trasmetterle alla UIF (cfr. art. 11 Provvedimento UIF del 23 aprile 2018).
- h) **“Referenti”**: sono i Dirigenti degli uffici provinciali competenti per le procedure e i procedimenti di cui al successivo articolo 3.
- i) **“Segnalante”**: il personale appartenente ai diversi uffici della Provincia di Pesaro e Urbino (Responsabile del procedimento e/o Responsabile unico del progetto) che abbia rilevato l’operazione sospetta nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al successivo articolo 3.
- l) **“Indicatori di anomalia”**: indicatori rappresentativi di operatività o di comportamenti anomali elaborati dalla UIF per agevolare l’individuazione da parte dei segnalanti, di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cfr. art. 6, comma 4, lett. e) D.Lgs. n. 231/2007; art. 2 e relativo Allegato del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018).
- m) **“Titolare effettivo”**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dall’operatore economico/beneficiario/richiedente (corrispondente al “cliente” di cui all’art. 1, comma 2, lettera pp) del D.Lgs. n. 231/2007), nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto è instaurato, la prestazione è resa o l’operazione è eseguita.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 si applica a tutti gli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure, fatto salvo l’esercizio della facoltà di semplificazione da parte dei soggetti di cui al successivo art. 10, comma 3:

- a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione a persone fisiche e giuridiche private, con esclusione dei procedimenti di rinnovo;

- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche private.

Articolo 4

Personale coinvolto nella procedura interna di comunicazione e relativi compiti

1. I soggetti coinvolti nella procedura interna di segnalazione sono: il Segnalante, il Referente (Dirigente) e il Gestore.
 2. Il **Segnalante** come definito dall'art. 2 lettera i), nell'espletamento delle attività di propria competenza riferite ai procedimenti e alle procedure di cui all'art. 3 è tenuto:
 - a) a verificare la sussistenza di operazioni sospette;
 - b) a compiere gli opportuni accertamenti e approfondimenti istruttori, nei limiti degli strumenti a disposizione, ai sensi del successivo art. 5;
 - c) a segnalare tempestivamente al proprio Referente (Dirigente) i dati e le informazioni sull'operazione sospetta rilevata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
 3. Il **Referente** (Dirigente) come definito dall'art. 2 lettera h), è tenuto:
 - a) ad acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili del procedimento e/o Responsabili unici del progetto assegnati al proprio Servizio secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
 - b) a valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni pervenute e a svolgere gli ulteriori approfondimenti che ritenga necessari in merito alla segnalazione ricevuta;
 - c) a comunicare tempestivamente al Gestore l'operazione sospetta secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
 4. Il **Gestore** come definito dall'art. 2 lettera g), è il soggetto delegato ad interloquire con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) per le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore è nominato dal Presidente della Provincia e preferibilmente coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 5. Il Gestore ha il compito:
 - a) di acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Referenti (Dirigenti) dell'Ente secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
 - b) di valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
 - c) di comunicare tempestivamente alla UIF i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette con le modalità di cui al presente Regolamento;

- d) di garantire la massima riservatezza dell'identità di tutti i soggetti coinvolti nel flusso delle comunicazioni inerenti alla segnalazione.
6. Per lo svolgimento dei predetti compiti il Gestore, anche avvalendosi di eventuale personale da lui medesimo individuato con compiti di supporto, ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al personale dell'Ente per quanto di rispettiva competenza, di integrare, di precisare o di approfondire le informazioni e i dati contenuti nella segnalazione.
7. Il Gestore comunica con la UIF in via telematica attraverso il portale dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia; è onere del medesimo Gestore provvedere alla registrazione e all'adesione al sistema di comunicazione on line.
8. Qualora il Gestore non coincida con il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, trasmette al predetto RPCT, entro il 30 novembre di ogni anno, un sintetico report sulle attività svolte, secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** "Relazione al RPCT" del presente Regolamento.

Articolo 5

Rilevazione di operazioni sospette - Attività' istruttoria

1. Al fine di orientare l'attività di individuazione delle operazioni sospette, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d), e la conseguente analisi, sono di ausilio gli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF di cui al successivo articolo 6 e la relativa check-list per la rilevazione di operazioni sospette, che sarà messa a disposizione dal Gestore e che, una volta compilata dal Responsabile del procedimento e/o Responsabile unico del progetto, rappresenterà l'esito istruttorio dei citati indicatori di anomalia.
2. Il Responsabile del procedimento e/o Responsabile unico del progetto e il relativo personale di supporto che opera nell'ambito dei procedimenti o delle procedure di cui all'art. 3, verifica in prima istanza la sussistenza di eventuali elementi anomali che possano far supporre la presenza di operazioni sospette prioritariamente mediante la compilazione della sopra citata check-list.
3. Il medesimo personale, qualora individui operazioni rispetto alle quali emergono sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo pone in essere tutte le possibili verifiche, nei limiti degli strumenti a disposizione, tramite la consultazione di banche dati accessibili all'Amministrazione provinciale.
4. Ai fini delle suddette verifiche il personale di cui al comma 2, in relazione a ciascun ambito di competenza, potrà consultare, a titolo di esempio, le seguenti banche dati: Telemaco - Registro Imprese - Camera di Commercio; Anagrafe Tributaria - Agenzia Entrate e Riscossione; Siatel Punto Fisco Agenzia Entrate; Piattaforma INPS/INAIL per acquisizione documento unico di regolarità contributiva (DURC); Motorizzazione civile; PRA – ACI; Anagrafe Catasto Nazionale

SISTER; Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List) istituito presso la Prefettura di Pesaro e Urbino; Casellario Giudiziale; Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cd. Casellario Informatico ANAC) – annotazioni riservate sugli operatori economici; BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Articolo 6

Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia, come definiti dall'art. 2, comma 1 lettera l) e individuati nell'Allegato del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, costituiscono gli strumenti di ausilio per la rilevazione di operazioni sospette e sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni connesse alla individuazione di tali operazioni.
2. Detta elencazione degli indicatori di anomalia è esemplificativa e non esaustiva, infatti l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, in quanto il sospetto potrebbe sorgere da elementi ulteriori rilevanti nella fattispecie concreta seppur non censiti tra gli indicatori; allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, essendo comunque necessario svolgere un'analisi nel concreto ed una valutazione complessiva dell'operazione avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
3. Con il citato provvedimento del 23.04.2018 la UIF ha individuato un elenco di indicatori di anomalia volti ad agevolare la rilevazione di operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni. Tali indicatori, alcuni dei quali ulteriormente specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre macro categorie:
 - a) indicatori a **carattere soggettivo**, connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
 - b) indicatori a **carattere oggettivo**, connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
 - c) indicatori **specifici per settore di attività** (appalti e contratti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio).
4. Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nel settore degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia sopra indicati (lettere a), b), c)), anche in base ai seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico- patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività (cfr. art. 2 provvedimento UIF del 23.04.2018).

5. Ai fini della corretta valutazione del profilo soggettivo, ossia delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con l'Ente nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 3, ed in particolare per quanto concerne gli interventi finanziati con fondi PNRR, assume rilievo l'individuazione del **"titolare effettivo"** come definito dall'art. 2, comma 1, lettera m) e individuato in base all'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2007, a cui gli Uffici preposti sono già tenuti ad adempiere con le modalità previste dalla piattaforma ReGiS (piattaforma unica per l'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle opere pubbliche finanziate dal PNRR).

6. L'eventuale difficoltà o impossibilità di individuare il/i titolare/i effettivo/i delle imprese coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR non comporta alcun automatismo nell'invio della comunicazione di operazioni sospette alla UIF, ma costituisce un elemento da valutare unitamente agli eventuali ulteriori elementi di anomalia di carattere oggettivo (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 15 settembre 2023).

Articolo 7

Procedura interna di comunicazione di operazioni sospette

1. La Provincia di Pesaro e Urbino adotta la seguente procedura interna, volta a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti nella segnalazione.
2. I Responsabili del procedimento e/o i Responsabili unici del progetto che rispetto ad uno dei procedimenti o delle procedure di cui all'art. 3 individuino una operazione rispetto alla quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, interessano tempestivamente il proprio Referente (Dirigente) tramite segnalazione effettuata mediante protocollo riservato utilizzando il "Modulo di segnalazione di operazione sospetta" di cui all'**allegato n. 2** al presente Regolamento.
3. Qualora nell'ambito dei procedimenti o delle procedure di cui all'art. 3, i soggetti sopra indicati (Responsabili del procedimento e/o Responsabili unici del progetto) non rilevino alcuna anomalia, la check-list per la rilevazione di operazioni sospette, debitamente compilata andrà comunque acclusa al relativo fascicolo senza necessità di protocollazione.
4. Ogni Responsabile del procedimento e/o Responsabile unico del progetto garantirà l'effettivo inserimento della suddetta check-list di controllo anomalie all'interno del fascicolo inerente ai procedimenti e alle procedure di cui all'art. 3.
5. Il Referente (Dirigente), acquisita la segnalazione di cui al comma 2, pone in essere eventuali ulteriori approfondimenti che ritenga necessari in merito alla segnalazione nei limiti degli strumenti a disposizione, anche mediante la consultazione di banche dati. Qualora, anche all'esito degli eventuali ulteriori accertamenti, ricorrano i presupposti per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni sospette, il Referente compila il "Modulo di segnalazione di

operazione sospetta” di cui all’**allegato n. 3** e lo trasmette al Gestore mediante protocollo riservato, unitamente alla documentazione pervenuta al medesimo Referente e all’eventuale ulteriore documentazione dallo stesso acquisita.

6. Qualora le informazioni raccolte non siano sufficienti per ritenere esistente un ragionevole motivo di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Referente restituisce la segnalazione al Segnalante, motivando le ragioni che inducono ad escludere la sussistenza di operazioni di natura sospetta; tale comunicazione deve essere acquisita nel fascicolo del procedimento cui la stessa inerisce. Nel caso in cui il Segnalante rilevi che il Dirigente (Referente) sia coinvolto in operazioni a sospetto di riciclaggio, inoltra la segnalazione direttamente al Gestore.

7. Il Gestore ricevuta la segnalazione “interna”:

- a) valuta la fondatezza, la pertinenza e la rilevanza della segnalazione ricevuta;
- b) chiede, a tal fine, se ritenuto necessario, eventuali integrazioni, precisazioni o approfondimenti al Segnalante, al Referente o ad altro personale dell’Ente potenzialmente in possesso di informazioni utili;
- c) in caso di valutazione positiva, ossia qualora ravvisi elementi di fondatezza, di pertinenza e di rilevanza dei sospetti, trasmette senza ritardo la segnalazione alla UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF;
- d) in caso di valutazione negativa, ossia qualora non ravvisi elementi di fondatezza, di pertinenza e di rilevanza dei sospetti archivia la segnalazione.

8. Il Gestore informa tempestivamente del seguito dato alla comunicazione di operazione sospetta (trasmissione alla UIF o archiviazione) il Presidente della Provincia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (qualora tale figura non coincida con il Gestore), nonché il Dirigente che ha trasmesso la segnalazione.

9. Il Gestore conserva in apposito fascicolo riservato tutte le pratiche di segnalazioni sospette prese in carico, garantendone la massima riservatezza con particolare riferimento al contenuto della comunicazione, all’identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.

Articolo 8

Modalità’ e contenuto delle comunicazioni di operazioni sospette

1. La segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando gli appositi moduli di segnalazione di cui agli **allegati n. 2** (“Modulo di segnalazione di operazione sospetta” dal Segnalante al Referente) **e n. 3** (“Modulo di segnalazione di operazione sospetta” dal Referente al Gestore).

2. Il contenuto delle suddette comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 del Provvedimento UIF del 23.04.2018, si articola nei seguenti elementi:

- a) dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
 - b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti fra gli stessi;
 - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operazione segnalata e sui motivi del sospetto;
 - d) eventuali documenti allegati.
3. Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette soltanto tentate, quelle rifiutate o comunque non concluse.
4. Le comunicazioni devono essere effettuate senza ritardo e non sospendono le operazioni sospette, salvo che la UIF non adotti specifico provvedimento di sospensione per un massimo di cinque giorni lavorativi ex art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007.
5. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti di cui all'art. 331 c.p.p. e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9

Riservatezza e divieto di comunicazione

- 1. L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza.
- 2. Tutti i dipendenti, a vario titolo coinvolti, sono tenuti a non divulgare le informazioni inerenti al procedimento di segnalazione sia all'interno dell'Ente che a terzi, fatte salve le comunicazioni e gli adempimenti previsti e regolati nel presente atto. In particolare è fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante e il contenuto della comunicazione di operazioni sospette, nonché di informare i soggetti coinvolti relativamente all'avvio di attività di segnalazione nei loro confronti.
- 3. L'identità del segnalante può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
- 4. Le comunicazioni di operazioni sospette, effettuate in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (cfr. art. 35, comma 4 del D.Lgs. 231/2007).

Articolo 10

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, nonché ai provvedimenti adottati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

2. Tutti i rinvii a disposizioni normative o provvidenziali si intendono riferiti ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni legislative e/o provvidenziali che dovessero intervenire.
3. E' demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o al Gestore, d'intesa con l'RPCT, nell'ipotesi di mancata coincidenza delle due figure, l'adozione di misure operative per agevolare la rilevazione di operazioni sospette (check-list) e/o la regolazione di aspetti di dettaglio, misure specifiche, ulteriori strumenti operativi anche prevedendo con finalità di semplificazione tipologie di procedimenti/procedure che per la minima rilevanza, anche economica, possono essere assoggettati a verifica in forma semplificata, anche a campione.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino nella sezione "*Regolamenti*", reperibile al seguente link: <https://www.provincia.pu.it/amministrazione/regolamenti> nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "*Altri contenuti*" - "*Prevenzione della Corruzione*".
5. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente e, ai sensi dell'art 10 delle preleggi, viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo al compimento di detta pubblicazione. La predetta pubblicazione del regolamento si effettua dopo l'intervenuta esecutività, per decorso dei dieci giorni di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, della relativa Delibera consiliare di approvazione.
6. Nel presente Regolamento i termini riferiti a persone, ruoli o funzioni redatti al genere maschile sono utilizzati al solo fine di semplificare la lettura e devono intendersi estesi a tutti i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e inclusione.